



C/2025/5841

10.11.2025

**Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2025 – Shammout / Consiglio**

**(Causa T-413/24) <sup>(1)</sup>**

**(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di «imprenditore di spicco che opera in Siria» – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione»)**

(C/2025/5841)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Issam Shammout (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Di Gaetano, E. Kübler, P. Mahnič e A. Antoniadis, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione (PESC) 2024/1510 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1510), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1517), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Issam Shammout è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C, C/2024/5833 del 7.10.2024.